

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Nella seduta del 29/04/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente afferma che, in data 11.08.2014, decedeva la madre. Quest'ultima lasciava come eredi lei e il fratello. Il padre, invero, era premorto il 29.11.2011.

Non avendo alcuna ingerenza nel patrimonio della madre fino a quando era in vita, i due fratelli si presentavano presso gli istituti di credito con cui la madre aveva acceso rapporti, in base alla documentazione reperita in casa, fra cui l'odierna resistente.

Venivano a conoscenza che la defunta era titolare di un conto corrente, di un libretto e di un ulteriore conto corrente cointestato con il padre premorto presso l'intermediario resistente.

La direttrice spiegava al ricorrente che il conto cointestato era stato movimentato prima della morte del padre, di modo che la coniuge avrebbe potuto utilizzare le somme senza avere problemi legati alla successione. Dopodiché, però, il conto non veniva chiuso

e, anzi, andava in passivo per euro 8,15.

A ottobre 2014, gli eredi presentavano all'intermediario l'integrazione alla dichiarazione di successione. A giugno 2015, poi, la convenuta consigliava al ricorrente di effettuare un versamento da euro 100 sul conto cointestato per riportarlo a un saldo positivo e l'attore provvedeva, per cercare di velocizzare le pratiche di successione.

Il 23.06.2015, riceveva una e-mail dalla direttrice della filiale, in cui si diceva che la situazione era in fase di definizione. Il 31.07.2015, la medesima direttrice confermava la chiusura dei conti da diverso tempo e non comprendeva come mai non venissero inviati gli assegni agli eredi.

Il ricorrente afferma che, al momento della presentazione del ricorso, gli eredi non sono riusciti a ottenere le somme loro spettanti e ne chiede, dunque, la restituzione, rappresentando che, al decesso della madre, la situazione era la seguente: libretto di risparmio = euro 16,31; conto corrente intestato solo alla madre = euro 4.290,38; conto corrente cointestato con il padre = euro - 8,15; a tale importo negativo deve aggiungersi la somma di euro 100 versta dal ricorrente.

Chiede, inoltre, l'invio degli estratti conto relativi al conto corrente intestato solo alla madre, visto che ne hanno ricevuto solo uno con la situazione al 30.09.2014.

Domanda anche il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 86,00 cifra che sarebbe sicuramente stata incassata dagli eredi investendo le somme in un deposito vincolato; dei danni morali e materiali subiti per euro 1.000, poiché l'intermediario detiene senza titolo somme che spettavano al ricorrente e che gli eredi avrebbero potuto impiegare per investimenti più redditizi. Inoltre, ha avuto la sensazione di "combattere contro i mulini a vento", non potendo ottenere la documentazione richiesta se non a pagamento, oltre che di assoluta inferiorità tipica del privato cittadino rispetto ad un istituto di rilievo nazionale.

L'intermediario resiste al ricorso ed espone che, nel mese di aprile 2014, provvedeva a contattare la madre del ricorrente per regolarizzare il conto cointestato con il marito. La cliente, in particolare, era convinta che il conto fosse stato chiuso per decesso del marito.

Nel mese di maggio 2014, la madre del ricorrente chiedeva l'emissione della dichiarazione di credito relativa a detto conto e la resistente consegnava il documento alla signora, chiedendole di integrare la pratica di successione aperta presso l'Agenzia delle Entrate, nella quale non veniva citato il conto cointestato.

Nel mese di agosto 2014, il ricorrente comunicava il decesso della madre e veniva informato che, per avviare la pratica di successione della madre, sarebbe stato necessario

avere la dichiarazione di successione presentata all' Agenzia delle Entrate riferita alla successione del padre.

A settembre 2014, la resistente consegnava al ricorrente la dichiarazione di credito per la successione della madre e rinnovava la richiesta di integrazione della dichiarazione di successione relativa al padre. Nella stessa occasione, gli veniva anche richiesta una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio, visto che quella presentata era priva di alcuni requisiti essenziali.

A ottobre 2014, gli eredi presentavano all'intermediario la dichiarazione di successione relativa alla madre e firmavano la richiesta di liquidazione. Anche in quell'occasione, la convenuta rinnovava la richiesta di integrazione per la pratica relativa al padre.

A dicembre 2014, la richiesta veniva nuovamente rinnovata e la documentazione richiesta veniva finalmente presentata a gennaio 2015, ma incompleta.

A giugno veniva effettuata l'integrazione. Il 24.06.2015, venivano chiusi i conti corrente oggetto di contestazione e ad agosto venivano emessi i relativi assegni. Venivano inviati agli eredi, ma, per due volte, i recapiti non andavano a buon fine.

Nel mese di ottobre, gli eredi ricevevano tali somme. Il 02.11.2015 veniva estinto anche il libretto postale di cui alla presente controversia.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ricorda tutta la documentazione occorrente per avviare la pratica di successione dei rapporti intrattenuti con i clienti deceduti e fa presente che tale carteggio è stato presentato dagli eredi con notevole ritardo, sia per quanto concerne il defunto padre che la madre. Ciò ha impedito l'immediata trattazione della pratica.

Pertanto, considerata l'impossibilità da parte della resistente di definire entrambe le pratiche di successione in tempi brevi, senza che ciò abbia in qualche modo messo a rischio il diritto di ciascun erede di vedersi riconosciuta la propria reale quota parte, chiede al Collegio di respingere l'istanza ed ogni pretesa del ricorrente.

L'intermediario afferma infine di aver provveduto medio tempore alle dovute restituzioni e chiede il rigetto del ricorso, poiché il ritardo con cui ha liquidato le somme cadute in successione è dipeso dalla mancata presentazione da parte degli eredi di tutta la documentazione allo scopo necessaria.

Il ricorrente presenta le repliche e precisa che, da giugno 2015 fino al momento della ricezione degli assegni, ha dovuto sollecitare l'intermediario, dato che il primo invio era stato effettuato presso il domicilio della defunta madre. La seconda volta, invece,

l'intermediario ha inviato gli assegni presso il suo vecchio indirizzo, trovato sulla carta d'identità. Inoltre, per il buon esito dell'ultimo invio, ha dovuto recarsi presso la sede centrale dell'intermediario del proprio paese.

Il ricorrente contesta di aver fatto richiesta delle copie degli estratti dei conti corrente e dei depositi chiusi in modo da constatare se gli assegni corrispondono a quanto ivi versato, ma non li ha ancora ricevuti.

Tuttavia, non ha ricevuto la documentazione necessaria a riscontrare se gli importi corrisposti corrispondono a quanto depositato sui conti e sul libretto dai genitori.

Per questo insiste per la richiesta documentale formulata nel ricorso e per la domanda risarcitoria.

DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di erede legittimo, chiede la restituzione delle somme depositate su due conti correnti e un libretto di risparmio intestati alla madre defunta, oltre agli estratti conto dei rapporti e ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il comportamento dilatorio e non collaborativo tenuto dall'intermediario nel gestire la pratica di successione.

L'intermediario afferma di aver provveduto medio tempore alle dovute restituzioni e chiede il rigetto del ricorso, poiché il ritardo con cui ha liquidato le somme cadute in successione è dipeso dalla mancata presentazione da parte degli eredi di tutta la documentazione allo scopo necessaria.

Ad avviso del Collegio, considerata l'avvenuta liquidazione e chiusura di tutti i rapporti dedotti in giudizio (due conti correnti e un libretto postale), l'oggetto della controversia si restringe alle richieste di produzione documentale e di condanna al risarcimento del danno, potendo, per contro, dirsi cessata la materia del contendere per quanto concerne il versamento delle somme depositate presso l'intermediario.

Più precisamente occorre dunque decidere in ordine alla richiesta del ricorrente di far pervenire agli eredi copia degli estratti del conto cointestato, non avendone mai ricevuto uno; di conoscere l'ammontare del conto corrente intestato soltanto alla madre, avendo ricevuto solo un estratto conto al 30.09.2014; chiede altresì di condannare l'intermediario al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Come ormai noto, nel nostro ordinamento, è riconosciuto al cliente il diritto di accesso alla documentazione in possesso della banca e il diritto di ottenerne copia, ancorché coprendo i costi relativi a detta ostensione. Il medesimo diritto è previsto in favore dell'erede di colui che in vita intratteneva rapporti con gli intermediari. Ed infatti in

base all'art. 119 co. 4 T.U.B., "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

Sebbene il diritto del cliente di ottenere dall'istituto la documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, ex art. 119 TUB, si configuri come un diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, appare utile precisare che sembra chiaro l'interesse del ricorrente nel caso di specie all'ostensione degli estratti conto dei rapporti riferibili alla de cuius, nonostante abbia già ottenuto la liquidazione delle somme depositate. Soltanto così, invero, potrà verificare se gli importi rimborsati dalla resistente siano esatti.

Per tale ragione la domanda è fondata e merita accoglimento. Al cliente potranno essere addebitati solo i costi di produzione di tale documenti. Le Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari specificano sul punto che "gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo della relativa spesa" (Coll. Roma, dec. n. 3077/2105).

Il ricorrente poi chiede al Collegio di condannare l'intermediario al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, a seguito del ritardo con cui hanno provveduto a restituire le somme spettanti agli eredi.

In proposito, si osserva che non è possibile stabilire, dalla documentazione versata in atti, a chi sia imputabile il ritardo. L'intermediario, invero, descrive dettagliatamente un ritardo nella presentazione della documentazione da parte degli aventi titolo ed i continui solleciti per ottenerne l'integrazione. Il ricorrente, per contro, pur riconoscendo nel proprio racconto di aver ricevuto almeno un invito all'integrazione della dichiarazione di successione, discorre di atteggiamento dilatorio dell'intermediario.

Tuttavia, nessun documento è stato allegato né al ricorso, né alle controdeduzioni, con la conseguenza che non è possibile riscontrare il momento della presentazione del carteggio necessario e sufficiente per procedere alla restituzione dei depositi dei defunti.

In ogni caso, si osserva che oggetto di lamentela del ricorrente, almeno per quanto concerne il danno non patrimoniale, sembra riguardare fastidi, disappunti e perdite di tempo e non risulta agli atti alcuna prova dei pregiudizi che si ritengono essere stati patiti.

Pertanto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla liquidazione delle somme richieste.

Dispone che l'intermediario fornisca alla parte ricorrente la documentazione richiesta.

Rigetta nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA